



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del provvedimento</b>	<b>Sentenza 234/2012 - Decisione del 10/10/2012 – del 19/10/2012 Udienza pubblica del 18/09/2012</b>
<b>Massima n.1:</b>	<p><b>Titolo</b> Sicurezza pubblica – Leggi antimafia e misure di prevenzione – Procedura di destinazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione – Acquisizione al patrimonio dello Stato – Ricorso della Regione siciliana – Affermata violazione del disposto statutario che riserva al patrimonio indisponibile regionale le miniere, le cave e le torbiere, nonché le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico provenienti dal sottosuolo regionale – Insussistenza – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b> Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.45, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136), in riferimento all'art.33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana, secondo il quale tutti i beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione, nonché le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico ritrovate nel sottosuolo regionale, sono acquisiti al patrimonio dello Stato. La disposizione statutaria e la norma impugnata hanno presupposti diversi: lo statuto disciplina un modo di acquisto della proprietà da parte del patrimonio pubblico in seguito al ritrovamento di beni culturali, mentre l'art.45, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 regola gli effetti della confisca ove essa abbia colpito tali beni che siano di proprietà privata.</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legislativo 06/09/2011 n.159 art. 45 co. 1.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Statuto Regione siciliana art.33 co.2.</p>
--------------	---

<b>Massima n.2</b>	<p><b>Titolo</b></p> <p>Sicurezza pubblica – Leggi antimafia e misure di prevenzione – Procedura di destinazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione – Assegnazione al patrimonio dello Stato - Presumibile trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione, con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Ricorso della Regione siciliana – Dichiarata violazione del principio di leale collaborazione per il mancato coinvolgimento della Regione – Insussistenza – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.47, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136) prospettata dalla Regione siciliana in riferimento al principio di leale collaborazione in quanto, nella parte in cui permette all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di effettuare il trasferimento dei beni senza coinvolgimento della Regione.</p> <p>Ed, invero, la disposizione impugnata ricade in ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale e, pertanto, viene meno l'obbligo di concertazione tra Stato e Regione.</p>
--------------------	--

<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legislativo 06/09/2011 n.159 art.47.</p>
--------------	---



<b>Massima n.3:</b>	<p><b>Titolo</b> Sicurezza pubblica - Leggi antimafia e misure di prevenzione - Procedura di destinazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Assegnazione al patrimonio dello Stato – Eventuale trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione – Ricorso della Regione siciliana – Preferenza per attribuzione statale circa l'assegnazione dei beni – Affermata violazione delle attribuzioni regionali e degli enti locali – Insussistenza – Erronea indicazione del parametro costituzionale – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.48, comma 3, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136), in riferimento agli artt. 114, 116, 118 e 119 Cost., applicabili solo se più favorevoli rispetto alle competenze statutarie, nella parte in cui avrebbe considerato preferenziale la destinazione allo Stato dei beni confiscati, mentre l'autonomia regionale e locale richiederebbe che essa sia in prevalenza riconosciuta in favore del territorio di appartenenza.</p> <p>La questione si fonda su un inesatto presupposto interpretativo, non potendosi dedurre dalla disposizione impugnata alcun orientamento favorevole circa il mantenimento allo Stato, o l'assegnazione alla Regione o agli enti locali, dei beni oggetto di confisca, trattandosi di profilo applicativo, affidato alla valutazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che non potrà trascurare il principio ispiratore sulla destinazione dei beni confiscati, secondo il quale la restituzione alle collettività territoriali delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali costituisce un sistema per contrastarne l'attività e a favorire il ripristino della legalità.</p>
---------------------	---

<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>decreto legislativo 06/09/2011 n.159 art.48 co.3.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 114  Costituzione art. 116  Costituzione art.118  Costituzione art.119</p>
--------------	---



<b>Massima n.4:</b>	<p><b>Titolo</b>  Sicurezza pubblica - Leggi antimafia e misure di prevenzione - Procedura di destinazione dei beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione - Assegnazione al patrimonio dello Stato - Presumibile trasferimento al patrimonio del Comune, della Provincia o della Regione – Ricorso della Regione siciliana - Nomina da parte dell'Agenzia nazionale di un commissario con poteri sostitutivi nei confronti dell'ente locale che non assegni al bene la destinazione prevista - Potere sostitutivo straordinario in capo al Governo in correlazione con il riparto delle funzioni amministrative – Insussistenza – Non fondatezza della questione.</p> <p><b>Testo</b></p> <p>Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.48, comma 3, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136), in riferimento all'art.120 Cost., nella parte in cui permette all'Agenzia nazionale di designare un commissario con poteri sostitutivi, nella circostanza in cui, entro un anno dall'assegnazione del bene confiscato, l'ente territoriale non abbia provveduto ad assegnare ai beni confiscati una destinazione prevista dalla legge. Mancherebbero sia le condizioni cui l'art.120, secondo comma, Cost. parametro inapplicabile alla fattispecie, subordina l'esercizio del potere statale, sia i requisiti di legittimità della procedura, considerato che tale potere viene assegnato all'Agenzia nazionale, anziché al Governo, che ne è titolare in base alla Costituzione. Parametro costituzionale inapplicabile alla fattispecie.</p>

<b>NOTE: getto</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>Decreto legislativo 06/09/2011 n.159 art.48 co.3.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art.120 co.2.</p>
--------------------	---

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**



*Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca*  
tel 091.7074836 – e.mail: [beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it)  
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo  
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)